

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2883 del 19/05/2025
Oggetto	FE05A0109 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' CHIESUOL DEL FOSSO NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GAMBERINI DUILIO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2994 del 16/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE05A0109
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' CHIESUOL DEL FOSSO NEL
COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GAMBERINI DUILIO

Il Responsabile

Vista la domanda di concessione presentata dall'Azienda Agricola Gamberini Duilio (C.F. GMBDLU33L04D548M) per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo mediante pozzo esistente in località Chiesuol del Fosso nel Comune di Ferrara (FE), con una portata di 0.83 l/s per un volume massimo di 960 mc/anno, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2025/22650 del 5/02/2025;

Verificato in base ai contenuti della domanda che l'iter istruttorio da seguire nel caso in esame è quello del procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del R.R. n. 41/2001;

Dato atto che:

- il pozzo in esame è stato oggetto di concessione preferenziale, rilasciata al medesimo concessionario, con scadenza 31/12/2005 che non è stata oggetto di domanda di rinnovo;
- in data 18/02/2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:
 - Provincia di Ferrara
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
- sul BURERT n. 47 del 26/02/2025, è stata pubblicata la domanda di concessione in esame e, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni od opposizioni al riguardo;

Acquisito, al prot. n. PG/2025/33300 del 20/02/2025, il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara dal quale risulta che il Consorzio non può garantire la fornitura idrica per l'intero periodo richiesto dalla Ditta (maggio-ottobre);

Considerato che, essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Ferrara la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di

cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Verificato in applicazione del "metodo ERA" che:

- il corpo idrico interessato dalla derivazione è l'acquifero "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" (Codice: 0620ER-DQ2-TPAPCS);

- la valutazione della derivazione per il corpo idrico interessato restituisce lo "stato A" (**Attrazione**), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Rilevato sulla base della documentazione presentata dal richiedente che:

- il pozzo esistente è ubicato in Via Coronella 50, località Chiesuol del Fosso nel Comune di Ferrara, su terreno distinto al Foglio 225 mappale 135 del Catasto terreni comunale, di proprietà del richiedente;

- il pozzo viene utilizzato per l'irrigazione di un appezzamento di circa 3.000 mq destinato a colture orticole miste;

- per l'uso sopraindicato viene richiesta una portata massima di 0,83 l/s per un volume massimo annuo pari a 960 mc;

- il pozzo verrà utilizzato nel periodo maggio-ottobre;

- il pozzo, della profondità di 90 m, intercetta il Complesso acquifero A2, il cui spessore, valutato nella zona in circa 10 m, viene ritenuto di potenzialità adeguata all'utilizzo previsto;

Verificato che i quantitativi idrici richiesti risultano coerenti con le disposizioni della DGR n. 1415/2016 ai fini della valutazione dei volumi idrici concedibili;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera a) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999 (irrigazione agricola), il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;;

- in data 15/05/2025 la ditta ha versato € 14,41 come canone 2025 ed € 250,00 come deposito cauzionale;

- sono stati inoltre versati gli indennizzi relativi agli utilizzi pregressi della risorsa idrica;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni

regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2034**;

Dato atto:

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_FEUTG_Ingresso_0017737_20250312 del 12/03/2025;
- della risposta da parte del Ministero dell'Interno di data 25/03/2025 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta,

DETERMINA

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, all'Azienda Agricola Gamberini Duilio (C.F. GMBDLU33L04D548M), con sede legale in Via Coronella 50 nel Comune di Ferrara, la concessione FE05A0109 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo mediante pozzo esistente distinto catastalmente al Foglio 225 mappale 135 del Comune di Ferrara (FE), con una portata di 0.83 l/s per un quantitativo di prelievo massimo di 960 mc/anno;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/05/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2034**;

d) **di dare atto** che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

e) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

f) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

g) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Marco Roverati

firmato digitalmente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola in località Chiesuol del Fosso nel Comune di Ferrara (FE) richiesta dall'Azienda Agricola Gamberini Duilio (C.F. GMBDLU33L04D548M), Codice procedimento: **FE05A0109**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantitativi idrici derivabili dal pozzo:

- portata nominale massima prelevabile: **0,83 l/s**;
- volume massimo di prelievo dell'utenza: **960 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata per l'irrigazione delle coltivazioni aziendali (3.000 mq di colture orticole).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di derivazione è ubicata in Via Coronella 50, località Chiesuol del Fosso, nel Comune di Ferrara (FE).

- coordinate catastali: foglio **225** mappale **135**;
- coordinate geografiche: UTM RER X=**703.814**, Y=**964.799**

Dati tecnici del pozzo

- data perforazione 1970
- profondità 90 m
- diametro pozzo 60,3 mm
- materiale acciaio
- profondità filtro 84 - 90 m
- tipologia pompa pompa esterna ad aria compressa
- potenza pompa 1,5 kW
- portata di esercizio 0,83 l/s

La testa pozzo fuori terra è collegata a tubo di mandata con contatore volumetrico che convoglia l'acqua a serbatoio di 500 litri.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.

5.2 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.3 La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

5.4 La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.5 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio **prima della scadenza della stessa**. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 7 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità 2025 è pari a **€ 14,41**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa,

fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dal pozzo dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle seguenti amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;
- in caso di sostituzione del contatore dovrà essere data comunicazione a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nella sua immediata prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

In caso di variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro.

8.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso delle opere di presa entro tre mesi dalla loro disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto

della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente ai corpi idrici di cui trattasi, individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.